

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2696

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLOSIMO, BARBAGALLO, BICCHIELLI, CAFIERO DE RAHO, CARRÀ,
CASTIGLIONE, CONGEDO, D'ATTIS, DE CORATO, GALLO, GHIO,
GUBITOSA, KELANY, LA SALANDRA, MAIORANO, MICHELOTTI,
PICCOLOTTI, PITTALIS, PROVENZANO, SERRACCHIANI**

Disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento appartenenti a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata

Presentata il 12 novembre 2025

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge individua le misure e le soluzioni praticabili per assicurare la protezione e l'assistenza dei minorenni, dei genitori e delle persone che compiano la delicata scelta di allontanarsi dal contesto familiare permeato di cultura mafiosa, in tal modo offrendo all'autorità giudiziaria un preciso perimetro normativo di riferimento.

L'iniziativa, decisamente innovativa, si pone in continuità culturale e ontologica con la disciplina antimafia esistente, sul rilievo che la lotta alle mafie si realizza anche attraverso la prevenzione, intercettando i segnali di esposizione dei minorenni, durante l'infanzia e l'adolescenza,

alla contaminazione della sottocultura della famiglia mafiosa.

La presente proposta di legge è frutto del lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata « Commissione », e dello specifico comitato costituito in seno alla stessa avente ad oggetto i temi relativi alla cultura della legalità e alla protezione dei minori.

In particolare, di fondamentale importanza è stata la preliminare analisi delle prassi giudiziarie di collocazione dei minori inseriti in famiglie mafiose, da considerare a tutti gli effetti « famiglie maltrattanti », in una situazione protetta o in af-

fidamento, soprattutto alla luce dei provvedimenti giudiziari adottati stabilmente e in via pionieristica dal tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nell'ambito del protocollo d'intesa « Liberi di scegliere ».

Tali provvedimenti, infatti, costituiscono il frutto di un avanzato orientamento giurisprudenziale che prevede la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale con affido dei minori ai servizi sociali, in comunità o in famiglie residenti in altre regioni, fuori della realtà territoriale dei minori stessi, così da allontanarli da luoghi e da aree urbane ove gli stessi possano venire in contatto con la criminalità organizzata ed essere coinvolti in attività delittuose, soprattutto affrontando le complesse criticità che hanno accompagnato l'allontanamento dai luoghi di origine e l'attuazione delle disposizioni contenute nei medesimi provvedimenti.

Il lavoro della Commissione, invero, ha preso le mosse dal citato protocollo d'intesa « Liberi di scegliere » e dalla risoluzione del Consiglio superiore della magistratura del 31 ottobre 2017 e si è arricchito del contributo di soggetti istituzionali e di due donne inserite nel protocollo stesso.

In particolare, il protocollo d'intesa « Liberi di scegliere », sottoscritto il 1° luglio 2017 e rinnovato, con integrazioni, il 5 novembre 2019, il 31 luglio 2020 e il 26 marzo 2024, cui hanno aderito il Ministero della giustizia, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'istruzione e del merito, il Ministero dell'università e della ricerca, l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, gli uffici giudiziari minorili, le direzioni distrettuali antimafia e le corti d'appello dei distretti di Catania, Napoli, Palermo e Reggio Calabria, oltre che la Conferenza episcopale italiana, l'associazione Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e altre realtà associative del Terzo settore, ha introdotto innovative strategie nella prevenzione del fenomeno mafioso, assicurando un'opportuna rete di tutela ai minorenni destinatari di provvedimenti giudiziari e alle loro madri che, pur non potendo essere ammesse alle speciali misure

di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto ambientale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai propri figli.

Gli uffici giudiziari aderenti all'accordo, dunque, in assenza di una specifica previsione legislativa, ma pur sempre nell'ambito di una solida cornice costituzionale e normativa (nazionale e sovranazionale), hanno instaurato articolate prassi di coordinamento tra gli uffici giudiziari (procura della Repubblica distrettuale, gli altri uffici requirenti del distretto, procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e tribunale per i minorenni) finalizzate all'adozione di provvedimenti *de responsabilitate*, con i quali non solo si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che appartengono o sono contigui a organizzazioni criminali di tipo mafioso, allorquando si riscontrino modalità educative che integrano un concreto pregiudizio all'integrità psicofisica dei figli minorenni, ma si vedono adeguate tutele e percorsi formativi e culturali funzionali a una regolare crescita psicofisica.

Nell'attuale impianto legislativo, tuttavia, non è prevista una procedura che assicuri una tutela urgente e immediata ai minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa.

Né esistono, inoltre, disposizioni che tutelino e assicurino misure di protezione, di reinserimento sociale e di assistenza economica anche alle madri o ad altri soggetti che esercitino la responsabilità genitoriale sui minorenni, i quali, pur non potendo essere ammessi allo speciale programma di protezione, hanno deciso di allontanarsi dal contesto criminale e familiare di provenienza per assicurare concrete alternative di vita ai minorenni.

Né, infine, la disciplina vigente prevede disposizioni efficaci per l'esecuzione dei provvedimenti *de responsabilitate* del giudice civile, ad oggi riservata alla competenza dei servizi sociali comunali (in quanto gli uffici di servizio sociale per i minorenni hanno competenza nell'ambito dei progetti di messa alla prova nel settore penale),

considerato che il singolo operatore incaricato di accompagnare il minorenne lontano dalla propria famiglia mafiosa subisce inevitabilmente il clima di intimidazione ambientale che permea un determinato territorio.

Sotto tale aspetto, l'attività della Commissione, ponendosi l'obiettivo di colmare il descritto vuoto normativo, si è indirizzata lungo la direttrice dell'approfondimento del tema della sospensione o della decadenza della responsabilità genitoriale nei casi di maggiore gravità e solo come *extrema ratio*, quando la genitorialità sia tradita, perché questa non è semplicemente un dato biologico, ma è anche un insieme di diritti e di doveri sanciti dalle leggi e dalla Costituzione.

L'obiettivo della presente proposta di legge è, dunque, quello di intervenire con specifiche disposizioni finalizzate alla sicurezza e alla protezione socio-educativa nonché alla stabile assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni che appartengono a nuclei familiari inseriti in ambienti di criminalità organizzata o a essi contigui, i quali, a causa di tale condizione, si trovino in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica e affettiva, emergendo palese l'incapacità di uno o di entrambi i genitori ad adempiere ai doveri di responsabilità genitoriale, alla pari dei minorenni indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale.

Il raggiungimento di tale obiettivo appare oltremodo significativo quando la tutela riguarda le minorenni che vivono in un contesto permeato di cultura di mafia che, con i suoi disvalori e le sue gerarchie, le relega a ereditare il ruolo di perpetuare il vincolo familiare mafioso, poiché ovviamente questo rende più semplice conservare assetti di potere e patrimoni. La pre-

sente proposta di legge, infatti, offre la possibilità a tali minorenni, sin da piccole sottoposte al giogo maschilista che connota la famiglia mafiosa, di emanciparsi e di sottrarsi al destino segnato di divenire « donne di mafia » e magari di coniugarsi, senza avere il coraggio di ribellarsi, con soggetti intranei a contesti mafiosi allo scopo di tessere o rinsaldare colleganze criminali.

Sotto identico profilo, va evidenziato che la presente proposta di legge ha lo scopo di tutelare anche i cosiddetti « giovani adulti », ovvero i maggiorenni minori di anni venticinque, destinatari da minorenni delle misure previste dalla medesima proposta di legge, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata di militanza, sostenendoli con adeguate misure di protezione e di assistenza nella decisione di non ritrattare la propria scelta esistenziale e di completare il difficile percorso di acquisizione degli strumenti culturali per accogliere definitivamente i valori del vivere civile e non tornare a commettere reati.

Analogamente, la presente proposta di legge assicura analoghe misure di protezione e di assistenza economica anche ai genitori e agli altri componenti del nucleo familiare che vivono in determinati contesti ambientali e sociali, inquinati dalla sottocultura mafiosa, i quali, pur non avendo i requisiti per rientrare nello speciale programma di protezione, vorrebbero recidere i legami con il contesto di criminalità organizzata di riferimento.

Non par dubbio, invero, che lo Stato, in ossequio ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali, debba intervenire e limitare la responsabilità genitoriale quando sia superata la soglia minima di tollerabilità oltre la quale si determina un grave pregiudizio per il minorenne, allorquando il condizionamento che ne deriva è talmente pregnante da impedire loro di scegliere una via d'uscita e di tendere al riscatto sociale.

Ciò perché tutt'oggi, come dimostrano recenti inchieste giudiziarie, sul piano nazionale perdura il fenomeno del reclutamento dei giovani, anche minorenni, da parte delle mafie, ragazzi mandati allo sba-

raglio, destinati prevalentemente allo spaccio, alle estorsioni e persino ad azioni armate di tipo dimostrativo o tese a uccidere, mentre i capi delle organizzazioni criminali continuano a gestire i propri affari dietro le quinte.

La criminalità organizzata ha la capacità di inglobare i minorenni in un sistema di potere che è funzionale solo ai suoi interessi affaristico-criminali, privandoli di ogni capacità di alternativa e di cambiamento, con la conseguenza che è in aumento la violenza tra i minorenni.

In conclusione, va evidenziato che la presente proposta di legge, nata all'esito dell'articolato lavoro di approfondimento svolto dalla Commissione, è stata condivisa dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti nella Commissione medesima, accomunati dall'obiettivo del miglioramento e dell'adeguamento della disciplina vigente che regola le attività giurisdizionali e amministrative collegate ai provvedimenti del giudice civile di sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale, riguardanti minorenni appartenenti a nuclei familiari inseriti in ambienti di criminalità organizzata o a essi contigui, i quali, a causa di tale condizione, si trovino in una situazione di grave e concreto pregiudizio per la propria integrità psicofisica e affettiva, assicurando loro effettive condizioni di riscatto culturale, economico e sociale.

La presente proposta di legge si compone di dodici articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della proposta di legge che prevede l'introduzione di misure di protezione personale e di assistenza economica dei minorenni, i quali, a causa dell'appartenenza a un nucleo familiare inserito in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in una situazione di grave e concreto pregiudizio per la propria integrità psicofisica.

L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione, indicando i soggetti destinatari delle misure per la protezione e l'assistenza previste. In particolare, si tratta, in primo

luogo, dei minorenni figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, dei minorenni indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale; dei minorenni vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della proposta di legge, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934 n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835. Si tratta, inoltre, in secondo luogo, dei maggiorenni minori di anni venticinque, destinatari da minorenni delle misure previste dalla presente proposta di legge, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata, e in terzo luogo, dei genitori del minorenne o dei soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, ove abbiano manifestato la volontà di allontanarsi unitamente al minorenne dal contesto di criminalità organizzata. Con riferimento a questi ultimi, un'ulteriore condizione per l'applicazione delle misure è l'assenza di un rilevante contributo dichiarativo da offrire alla giustizia e che non sussistano, dunque, i presupposti legittimanti per il conseguimento dello stato di collaboratore o di testimone di giustizia.

Gli articoli 3 e 4 individuano in dettaglio, rispettivamente, le specifiche misure di protezione personale, volte ad assicurare la protezione, e le misure di assistenza economica, volte a garantire una rete di

sicurezza e di sostegno economico più completa possibile in favore dei minorenni e delle persone che hanno deciso di allontanarsi, sottraendosi alla sottomissione e al giogo della famiglia mafiosa nonché affrontando il pericolo di ritorsioni verso chi ha osato spezzare il « familismo », che è alla base degli organigrammi delle strutture di criminalità organizzata di tipo mafioso. Tali misure, senza sfociare in una forma di assistenzialismo *ad libitum*, vanno dal collocamento in una situazione protetta o in affidamento e alla piena tutela dell'incolmità, alla previsione di specifiche misure di assistenza economica, di supporto pedagogico e psicologico e di reinserimento scolastico e sociale dei minorenni allontanati dalla famiglia mafiosa, naturalmente previsto in una cornice di sicurezza assicurata dall'utilizzo dei documenti di copertura e del cambiamento di generalità.

L'articolo 5 disciplina le diverse fasi del procedimento di adozione delle misure di protezione personale di cui all'articolo 3. Tale procedimento si articola in diversi passaggi che prendono avvio dall'acquisizione della notizia rivelatrice di comportamenti gravemente disvaloriali della famiglia mafiosa nei confronti dei minorenni da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni fino all'instaurazione di un circuito comunicativo tra la procura ordinaria e la procura per i minorenni che garantisca uno scambio immediato, già nella fase delle indagini preliminari e sempre nel rispetto del segreto investigativo, delle informazioni desumibili dalle indagini ai fini di una tempestiva tutela del minore. Sulla conseguente richiesta di applicazione dei provvedimenti di protezione personale decide il tribunale per i minorenni, i cui provvedimenti sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6.

L'articolo 6 affida il coordinamento delle complesse attività sottese alla protezione e assistenza dei soggetti interessati dalle misure previste dalla presente proposta di legge a un Comitato tecnico-scientifico presso

il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità.

L'articolo 7 disciplina la fase esecutiva dei provvedimenti civili di sospensione, limitazione e decaduta della potestà genitoriale, sino a oggi demandati ai comuni e agli operatori dei servizi sociali, con le conseguenti intuibili difficoltà derivanti dal condizionamento della presenza mafiosa, dalle scarse risorse a disposizione dell'ente, dalla carenza di strutture necessarie e dalla difficoltà di individuare famiglie di volontari in cui collocare i minorenni. Tale disposizione, risolvendo una delle problematiche più delicate concernenti l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, privilegia l'opzione di avvalersi della struttura del Servizio centrale di protezione, in coordinamento con gli uffici di servizio sociale per i minorenni e i servizi sociali del comune competente per territorio.

L'articolo 8 disciplina i provvedimenti di modifica e di revoca delle misure, adattabili nelle ipotesi in cui il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore e le persone interessate, nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, valuti la sopravvenienza di elementi nuovi che incidano sull'attualità del pericolo e sulla sua gravità, nonché di motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte.

Gli articoli 9, 10 e 11 recano le necessarie disposizioni di modifica e di coordinamento normativo conseguenti all'introduzione della nuova disciplina.

L'articolo 12 prevede, infine, che il Ministro dell'interno riferisca annualmente con una relazione alle Camere sulle misure di protezione e di assistenza economica introdotte, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione socioeducativa, nonché all'assistenza morale, materiale e psicologica dei minorenni i quali, a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso ovvero di associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, si trovino in situazione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 1, ai minorenni:

a) figli di soggetti indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, a tutela dei quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835;

b) indagati, imputati o condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati

ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale;

c) vittime di atti di violenza o intimidazione da parte delle organizzazioni criminali di cui all'articolo 1 della presente legge, a tutela delle quali siano stati emessi provvedimenti ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì:

a) ai maggiorenni minori di anni venticinque, destinatari da minorenni delle misure di cui alla presente legge, che confermino la volontà di allontanarsi dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1;

b) ai genitori di minorenne o ai soggetti che esercitino sullo stesso la responsabilità genitoriale, che abbiano manifestato la volontà di allontanarsi, unitamente al minorenne medesimo, dal contesto di criminalità organizzata di cui all'articolo 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, qualora non sussistano i presupposti per l'ammissione alle speciali misure di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e alla legge 11 gennaio 2018, n. 6.

Art. 3.

(*Misure di protezione personale*)

1. Le misure di protezione personale in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono, se indicato dall'autorità giudiziaria:

a) il trasferimento immediato in luoghi protetti;

b) l'adozione di misure urgenti di vigilanza e protezione;

c) l'eventuale utilizzazione di documenti di copertura;

d) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, ove l'interessato ne faccia specifica richiesta.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 6, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono altresì definite ulteriori misure di protezione personale finalizzate:

a) al supporto pedagogico e psicologico;

b) all'accesso all'istruzione obbligatoria per i destinatari delle misure che non abbiano ancora assolto l'obbligo scolastico;

c) alla conservazione del posto di lavoro, anche mediante trasferimento dei pubblici dipendenti presso altre amministrazioni o altre sedi;

d) all'accesso a percorsi di formazione e di riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo;

e) a favorire il reinserimento sociale e l'integrazione del minore e del familiare di riferimento nella nuova realtà sociale.

Art. 4.

(Misure di assistenza economica)

1. Le misure di assistenza economica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 prevedono:

a) la corresponsione di un assegno periodico;

b) l'alloggio e la copertura delle relative spese;

c) la copertura delle spese per i trasferimenti connesse alla fruizione delle misure di protezione e di assistenza previste dalla presente legge;

d) la copertura delle spese per esigenze sanitarie, quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) l'accesso a mutui e a prestiti bancari a tasso agevolato;

f) l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'entità e della durata nonché le modalità di erogazione dell'assegno di cui al comma 1, lettera *a*), del presente articolo, sulla base dei seguenti criteri generali:

a) verifica dell'impossibilità, a causa delle misure di protezione e di assistenza adottate, di svolgere un'attività lavorativa o di avvalersi delle fonti di sostentamento percepite prima della loro adozione;

b) valutazione dell'entità delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati mediante il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate nell'ultimo triennio;

c) numero dei componenti del nucleo familiare sottoposto a protezione;

d) revisione periodica dell'entità dell'assegno e possibilità di revoca dello stesso qualora il beneficiario riacquisisca la capacità economica, anche parziale.

3. Con il medesimo decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di stipulazione di una convenzione con gli istituti di credito ai fini

dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, lettera *e*), del presente articolo.

4. La durata delle misure di assistenza economica non può essere superiore a due anni, prorogabile di sei mesi, a istanza del beneficiario, ove si accerti la sussistenza di esigenze eccezionali sopravvenute.

Art. 5.

(Adozione delle misure)

1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, in caso di denuncia, querela, esposto o segnalazione proveniente dai servizi sociali, da dirigenti scolastici, da enti preposti alla cura e all'assistenza dei minori, nonché a seguito dell'acquisizione di informazioni ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, propone l'applicazione delle misure previste dall'articolo 3 della medesima legge.

2. Ai fini di cui al comma 1, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni acquisisce:

a) ove possibile, le dichiarazioni del minore, del genitore o del soggetto che esercita su di lui la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro soggetto legittimato e interessato, ivi compresi, se nominati, il tutore, il curatore nonché il curatore speciale;

b) il parere del procuratore della Repubblica distrettuale che procede per i reati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*), ovvero competente in relazione alle organizzazioni criminali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*).

3. La proposta del procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni contiene l'indicazione:

a) della sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 2 nonché dei rischi ovvero dei pericoli cui sono esposti il minore, il genitore o il soggetto che esercita su di esso la responsabilità genitoriale;

b) delle misure di protezione di cui all'articolo 3, adeguate al caso specifico;

c) dell'eventuale necessità di applicazione delle misure di assistenza economica di cui all'articolo 4.

4. Ove l'iniziativa derivi da informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, il procuratore della Repubblica procedente e il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni si coordinano tra loro al fine del contemporamento delle esigenze di segretezza delle indagini con la tutela tempestiva del minore. Del predetto coordinamento e dei provvedimenti adottati è data tempestiva comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

5. Il tribunale per i minorenni competente per territorio statuisce con provvedimento motivato sulla richiesta.

6. Nei casi di pregiudizio imminente e irreparabile ovvero quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il tribunale per i minorenni procede ai sensi dell'articolo 473-bis.15 del codice di procedura civile.

7. I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 sono immediatamente trasmessi al Comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'articolo 6.

Art. 6.

(*Comitato tecnico-scientifico*)

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge e per consentire la pianificazione strategica degli interventi ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca e con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, è istituito, presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, un Comitato tecnico-scientifico.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un rappresentante designato da ciascuno dei Ministri e dall'Autorità politica delegata di cui al comma 1, da un rappresentante designato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e da un rappresentante designato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

3. Alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico possono essere invitati a partecipare, in qualità di esperti, rappresentanti di altre istituzioni pubbliche o delle principali associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minorenni e degli adolescenti, nonché le organizzazioni del Terzo settore qualificate per l'impegno nel contrasto del crimine organizzato e di quello mafioso, in ragione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Per la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

5. Il Comitato tecnico-scientifico, entro dieci giorni dalla trasmissione del provvedimento del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 5, comma 5, definisce un programma per l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4, sulla base delle situazioni concretamente prospettate e delle indicazioni dell'autorità giudiziaria. A tale fine il Comitato, sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, predispone apposite tabelle concernenti gli importi, le modalità di corresponsione e la durata dell'assegno periodico di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *a*).

6. Il programma di cui al comma 5 è immediatamente trasmesso al Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, per le finalità di cui all'articolo 7 della presente legge.

7. Le misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge, nei casi di soggetti imputati o condannati per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo

416-bis.1 del medesimo codice ovvero per i delitti di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si integrano con i progetti di intervento e di recupero previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, nonché con le misure penali di comunità di cui al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.

8. Con il decreto adottato ai sensi del comma 1 sono individuate le ulteriori funzioni del Comitato tecnico-scientifico finalizzate ad assicurare l'applicazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

(Attuazione delle misure)

1. All'attuazione delle misure di protezione personale e di assistenza economica, nell'ambito del programma definito dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della presente legge, provvede il Servizio centrale di protezione di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, cui spetta l'esecuzione dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in coordinamento con gli uffici di servizio sociale per i minorenni e con i servizi sociali del comune competente per territorio.

Art. 8.

(Modifica e revoca delle misure)

1. Il tribunale per i minorenni, sentito il procuratore della Repubblica e le persone interessate nonché acquisiti tutti gli elementi necessari, provvede alla modifica, alla revoca o alla sospensione delle misure di protezione e di assistenza disposte ai sensi degli articoli 3 e 4, in relazione all'attualità del pericolo e alla sua gravità, nonché per motivi connessi alla condotta dei beneficiari e all'inosservanza degli impegni assunti a norma di legge e delle prescrizioni imposte.

Art. 9.

(*Modifiche al codice di procedura penale*)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 292 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Nelle ipotesi in cui si proceda per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, ove siano state accertate situazioni pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, l'ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 336 del codice civile »;

b) all'articolo 347, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se si tratta dei delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero di delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ed emerge una situazione pregiudizievole per l'integrità psicofisica di minorenni, la polizia giudiziaria ne informa il procuratore della Repubblica di-strettuale procedente ai fini della successiva comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni »;

c) all'articolo 656, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

« 3-ter. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva emesso

per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, nei confronti di genitori di minorenni, è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l'integrità psicofisica del minore ».

Art. 10.

(Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. All'articolo 64-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Allo stesso modo provvede altresì quando procede per i delitti di cui agli articoli 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, ove i fatti delittuosi riguardino genitori di minorenni e si ravvisi un pregiudizio per la loro integrità psicofisica ».

Art. 11.

(Modifica all'articolo 7 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre

2023, n. 159, dopo le parole: « 9 ottobre 1990, n. 309, » sono inserite le seguenti: « ovvero per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale ».

Art. 12.

(Relazione annuale alle Camere)

1. Il Ministro dell'interno presenta alle Camere una relazione annuale sulle misure di protezione e di assistenza adottate ai sensi della presente legge, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione.



19PDL0169850